

REGOLAMENTO (CE) N. 1753/94 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 1994

recante cessazione delle imputazioni al beneficio del massimale tariffario aperto, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1994, nel quadro delle preferenze generalizzate, dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio per taluni prodotti industriali originari del Brasile

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1991 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (⁽¹⁾), prorogato per il 1994 dal regolamento (CE) n. 3668/93 (⁽²⁾), in particolare l'articolo 9,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 6 del regolamento (CEE) n. 3831/90, è concessa la sospensione dei dazi doganali per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 6 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 7 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per i prodotti del numero d'ordine indicati nella seguente tabella e originari del Brasile il massimale individuale è fissato, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1994, al livello indicato nella tabella stessa; che, alla data del 15 giugno 1994, il totale delle imputazioni effettuate nel corso dell'esercizio preferenziale 1994 (periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1994) ha oltrepassato il massimale in questione:

Numero d'ordine	Massimali (in ecu)
10.0450	694 500

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 22 luglio 1994 le imputazioni sul massimale tariffario aperto per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 con regolamento (CEE) n. 3831/90 relativo ai prodotti originari del Brasile e indicati nella seguente tabella non sono più ammesse:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
10.0450	3817	Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci n. 2707 e 2902

(¹) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.

(²) GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 22.